



LA CONDIZIONALITA'

rappresenta l'insieme delle norme e delle regole che le aziende agricole devono rispettare per poter accedere al regime del pagamento unico



CONDIZIONALITÀ

Dal 1 gennaio 2005 i pagamenti degli aiuti diretti sono subordinati al rispetto di norme vigenti:

- ❑ **Criteri di Gestione Obbligatorii (CGO)** o **ATTI**
(in numero di 19)
- ❑ **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)** o **NORME** (in numero di 7)
- ❑ Gli Stati Membri sono obbligati ad applicare la condizionalità
- ❑ I requisiti (standard) devono essere definiti dalle autorità nazionali competenti che devono stabilire anche efficaci procedure di controllo e sanzione (sussidiarietà)



Chi è tenuto al rispetto della condizionalità

Tutti gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti

- ❖ Pagamento unico (disaccoppiato) –calcolato sulla media dei contributi PAC percepiti da ciascun agricoltore nel triennio di riferimento
- ❖ Altre forme di pagamento diretto per superficie, animale o produzione (es. premio per prodotti lattiero caseari e premi supplementari)



Dove si applica la condizionalità

- Gli impegni di condizionalità devono essere rispettati su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto



Sottoscrizione degli impegni

- Nel momento in cui l'agricoltore presenta la domanda per ricevere il cosiddetto pagamento PAC, egli sottoscrive anche l'impegno al rispetto delle norme di condizionalità per la propria azienda agricola



Normativa nazionale e regionale del regime di condizionalità

- ✓ Con Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 (G.U. n. 301 del 29 Dicembre 2006) sono state adottate le nuove disposizioni nazionali sulla condizionalità
- ✓ Con Decreto Dirigenziale n. 191 del 27 febbraio 2007 (GURS n. 12 del 16 marzo 2007) la Regione Sicilia ha definito, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 2 del predetto D.M. n. 12541 del 21 dicembre 2006, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti indicati negli allegati 1 e 2 del D.M. in questione

Cosa sta cambiando nei CGO?

dal 1° gennaio 2005	1° gennaio 2006	1° gennaio 2007
<p>A1 uccelli selvatici (aree natura 2000 – ZPS)</p> <p>A2 Protezione acque sotterranee</p> <p>A3 Utilizzazione fanghi di depurazione in agricoltura</p> <p>A4 Protezione acque da inquinamento nitrati</p> <p>A5 Conservazione degli habitat (aree natura 2000 – SIC)</p> <p>A6 Identificazione e registrazione degli animali</p> <p>A7 Marchi auricolari, registro e passaporti di identificazione e di registrazione dei bovini</p> <p>A8 Identificazione e registrazione e etichettatura carni bovine</p> <p>A8bis Identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini</p>	<p>B9 Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari</p> <p>B10 Divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste</p> <p>B11 Sicurezza alimentare</p> <p>B12 Encefalopatie spongiformi trasmissibili</p> <p>B13 Afta epizootica</p> <p>B14 Malattie degli animali e malattia vescicolare dei suini</p> <p>B15 Febbre catarrale degli ovini</p>	<p>C16 Norme minime per la protezione dei vitelli</p> <p>C17 Norme minime per la protezione dei suini</p> <p>C18 Protezione degli animali negli allevamenti</p>



CAMPI DI CONDIZIONALITA'

✓ **AMBIENTE**

Atti: A1, A2, A3, A4, A5

✓ **SANITA' PUBBLICA, SALUTE DELLE
PIANTE E DEGLI ANIMALI**

Atti: A6, A7, A8, A8bis, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15

✓ **IGIENE E BENESSERE ANIMALE**

Atti: C16, C17, C18

✓ **BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED
AMBIENTALI**

Norme 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4



CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO)


Per conoscere quali CGO devono essere rispettati, occorre verificare quanto segue:

✓ aziende agricole i cui terreni ricadono nelle aree sensibili per la tutela degli habitat, della fauna e della flora di interesse comunitario (Rete Natura 2000)	Atti A1 e A5
✓ aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose in relazione all'inquinamento delle acque sotterranee	Atto A2
✓ aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento di fanghi di depurazione	Atto A3
✓ aziende agricole situate nelle aree vulnerabili da nitrati	Atto A4
✓ aziende agricole con allevamenti appartenenti alla specie bovina, bufalina, suina ed ovi-caprina	Atti A6 – A7 A8 – A8 bis



CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO)

✓ aziende agricole prodotti fitosanitari per la difesa delle coltivazioni da organismi nocivi e dalle erbe infestanti che ne riducono le rese	Atto B9
✓ aziende agricole zootecniche	Atti B10 - B12 B13 - B14 B15
✓ aziende agricole con allevamento di bovini da latte la cui produzione e' destinata all'ottenimento di latte vaccino	Atto B11



ATTO A1: Direttiva 79/409/CEE concernente la
conservazione degli uccelli selvatici
art. 3, 4 (par. 1, 2, e 4), 5, 7 ed 8

Finalità:


Favorire la conservazione delle specie di uccelli selvatici presenti in Europa e l'istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS) in modo da assicurare la sopravvivenza e la riproduzione di alcune specie minacciate, come ad es. cicogna bianca, fenicottero, biancone, falco di palude, gufo reale (di cui all'elenco allegato alla suddetta direttiva).

L'obiettivo è, quindi, contribuire alla salvaguardia della *biodiversità*.

Per **ZPS**, Zone di Protezione Speciale, si intende il territorio più idoneo ai fini della conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva CEE 79/409, tenuto conto delle necessità di protezione delle stesse nella zona geografica di applicazione.

Aziende interessate:

Le aziende agricole i cui terreni ricadono nelle aree della Rete Natura 2000



ATTO A5: Direttiva 92/43/CEE concernente la
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della
flora e della fauna selvatiche
art. 6, 13, 15, 22 (lettera b)

Finalità:

Favorire l'istituzione della rete Natura 2000, composta dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Per **SIC** si intende un sito che nella regione biogeografica cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

I SIC possono comprendere diverse tipologie di habitat, quali zone umide, formazioni erbose naturali e seminaturali, foreste, aree popolate da specie animali e vegetali protette e, una volta a regime, sono gestiti allo scopo di tutelare habitat e specie animali e vegetali considerati di particolare rilevanza.

Aziende interessate:

Le aziende agricole i cui terreni ricadono nelle aree della Rete Natura 2000



Cosa prevedono gli Atti A1 e A5

Gli agricoltori devono rispettare gli impegni di gestione aziendale stabiliti a livello regionale. Tali impegni sono specifici per ciascun sito Natura 2000 e dipendono dalle misure di conservazione adottate ed i conseguenti piani di gestione adottati.

Allo stato attuale tali aziende non hanno particolari obblighi di carattere ambientale da rispettare in quanto non è stato ancora approvato il programma regionale per i siti di Natura 2000 e sono pertanto soggette unicamente alle norme previste dal mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali.

L'agricoltore, quindi, in assenza di disposizioni regionali, deve rispettare le seguenti norme delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA):

Norma 2.1 “Gestione delle stoppie e dei residui colturali”

Norma 4.1 “Protezione del pascolo permanente”

Norma 4.2 “Gestione delle superfici ritirate dalla produzione”

Norma 4.4 “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio”



ATTO A2: Direttiva 80/68/CEE

articoli 4 e 5

“Sostanze Pericolose”

Finalità:

Prevenire l'inquinamento delle **acque sotterranee** causato da determinate sostanze pericolose e ridurre o eliminare le conseguenze dell'inquinamento in atto.

Tali sostanze sono tossiche, bioaccumulabili e persistenti e non devono confluire nei sistemi idrici sotterranei che costituiscono la fonte da cui si prelevano circa i 2/3 delle acque utilizzate per il consumo umano.

Queste sostanze sono riscontrabili usualmente nei prodotti fitosanitari, negli oli esausti e nei carburanti e sono costituite da composti organo-alogenati (inclusi i pesticidi clorurati), pesticidi fosforati, composti organostannici, mercurio e suoi composti, cadmio e suoi composti, oli minerali persistenti o non persistenti, cianuri, biocidi differenti da quelli sopraelencati e loro derivati, composti inorganici del fosforo e fosforo elementare, fluoruri.



ATTO A2: Direttiva 80/68/CEE “Sostanze Pericolose”

Aziende interessate:

aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose per l'inquinamento delle acque sotterranee (ai sensi del D. Lgs. 152/06).

Cosa prevede la norma:

gli agricoltori sono tenuti a rispettare le disposizioni di utilizzo e di smaltimento dei prodotti impiegati in agricoltura (fitofarmaci, lubrificanti, carburanti) che contengono, anche se in quantità minime, le sostanze pericolose indicate negli elenchi I e II della direttiva comunitaria in questione.

L'agricoltore deve garantire:

- a) corretta gestione delle acque reflue che residuano dal lavaggio di contenitori serbatoi, irroratori, atomizzatori;
- b) azioni preventive che tutelino dal rischio di eventuali sversamenti nel sottosuolo di carburanti e lubrificanti;
- c) acquisizione dell'autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose rilasciata dall'autorità competente, nei casi previsti dal decreto legislativo n. 152/06;
- d) corretta gestione delle acque reflue industriali, per le aziende agricole dotate di impianti di depurazione che effettuano attività di scarico sul suolo in acque superficiali o in pubblica fognatura.



ATTO A3: Direttiva 86/278/CEE
articolo 3 D.vo 27.01.92 n. 99 (G.U. 15.02.92 n. 38)
“Utilizzazione dei Fanghi di Depurazione”

Finalità:

Favorire l'utilizzazione controllata dei fanghi di depurazione in agricoltura tale da evitare effetti nocivi sul suolo, sulle acque, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo.

Pertanto, i fanghi devono essere sottoposti a idonei processi biologici, chimici o termici che riducano i rischi sanitari, collegati alla presenza di eventuali sostanze tossiche o di agenti patogeni, e che determinino un effetto concimante, ammendante e/o correttivo del terreno.

I fanghi, inoltre, non devono essere classificabili come pericolosi (come stabilito dal D. Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.) e, per determinate sostanze, quali ad es. cadmio, piombo, ecc., occorre verificare che siano rispettati i limiti indicati dalla normativa.

La quantità di fanghi e il periodo di applicazione deve essere fissato in funzione delle caratteristiche del fango, del terreno e delle esigenze agronomiche delle colture secondo quanto riportato nel decreto di autorizzazione.

Aziende interessate:

aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento di fanghi di depurazione.



ATTO A3: Direttiva 86/278/CEE
“Utilizzazione dei Fanghi di Depurazione”


Cosa prevede le norma:

Occorre innanzitutto fare una distinzione tra produttore ed utilizzatore di fanghi:

produttore di fanghi è colui che produce e tratta i fanghi (ad es. una ditta che gestisce un impianto di depurazione) utilizzatore di fanghi è colui che effettua lo spandimento dei fanghi sul terreno.

A seconda se gli agricoltori si trovino in uno dei due casi oppure in entrambe le situazioni, si verificano uno dei seguenti casi e questi devono assumere impegni diversi:

- 1. l'agricoltore su cui terreni avviene lo spandimento non è né produttore né utilizzatore*
- 2. l'agricoltore è utilizzatore ma non produttore*
- 3. l'agricoltore è sia produttore che utilizzatore*



Atto A4: Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola – art. 4 e 5

Finalità

Proteggere le acque dall'inquinamento da nitrati, attraverso una più attenta gestione del bilancio dell'azoto proveniente dall'attività agricola.

Aziende interessate

aziende che ricadono nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, individuate secondo apposita cartografia regionale.



Sanità pubblica e salute degli animali.
Identificazione e registrazione degli animali

- ❖ **ATTO A6**
- ❖ **ATTO A7**
- ❖ **ATTO A8**
- ❖ **ATTO A8 bis**



Sanità pubblica e salute degli animali.
Identificazione e registrazione degli animali

ATTO A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27.11. 1992, relativa all'identificazione e registrazione degli animali

- *Articolo 3* – predisposizione di elenchi aggiornati di tutte le aziende che allevano animali delle specie bovini, suini, ovini e caprini
- *Articolo 4* – tenuta da parte delle aziende di elenchi aggiornati con il numero di capi
- *Articolo 5* – caratteristiche del marchio di identificazione auricolare



Sanità pubblica e salute degli animali. Identificazione e registrazione degli animali

ATTO A7 – Reg. CE 2629/97 (abrogato dal reg. CE 911/2004) che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. Ce 820/97 (abrogato dal reg. CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende ed i passaporti previsti dal sistema di identificazione e registrazione dei bovini

- *Articolo 6* – contenuto dei passaporti dei bovini
- *Articolo 8* – contenuto registri dei bovini



Sanità pubblica e salute degli animali.
Identificazione e registrazione degli animali

Atto A8 – Reg. CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. CE 820/97

- *Articolo 4* – obbligo di identificazione tramite marchio auricolare per i bovini destinati al commercio intracomunitario
- *Articolo 7* – detenzione di un registro aggiornato




Sanità pubblica e salute degli animali.
Identificazione e registrazione degli animali

ATTO A8bis- Reg. CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini

Articoli 3 , 4 e 5 – obbligo di:


- identificazione e registrazione degli animali
- Tenuta di un registro aziendale



Sanità pubblica e salute degli animali.
Identificazione e registrazione degli animali
Atto A6 Atto A7 Atto A8 Atto A8bis

Normativa nazionale

- DPR 30 aprile 1996 n. 317 (G.U. 14.06.1996 n. 138) “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione e registrazione degli animali”
- DPR 19 ottobre 2000 n. 437 (G.U. 06.02.2001 n. 30) “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini”
- DM 31.01.2002 (G.U. 26.03.2002 n. 72) “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina”
- DM 7.06.2002 (S.O. 137 G.U.1/7/2000 n. 152) “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina”
- Circolare M. Salute del 28.07.2005 Indicazioni per l’applicazione del Reg. CE 21/2004*



ATTO A6 – ATTO A8 bis: “Identificazione e registrazione degli animali”

Cosa prevede la norma

- ✓ Ciascuna azienda ed allevamento, indipendentemente dalla specie, deve essere identificato attraverso un apposito codice aziendale assegnato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio;
- ✓ Tutti gli animali presenti negli allevamenti devono essere identificati mediante un apposito marchio auricolare. I capi provenienti da altri Paesi U.E. mantengono il marchio del Paese di origine; nel caso di capi provenienti da Paesi non appartenenti alla U.E., il codice identificativo deve essere applicato entro 7 giorni dai previsti controlli di frontiera
- ✓ Predisposizione ed aggiornamento del registro di stalla, su cui devono essere riportati, per ciascun capo identificato con il corrispondente marchio, le nascite, i decessi e tutti i movimenti, in entrata ed in uscita.



ATTO A6 – ATTO A8 bis:
“Identificazione e registrazione degli animali”

Finalità

- ✓ Garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali
- ✓ Consentire la tracciabilità degli alimenti attraverso l’etichettatura delle carni
- ✓ Favorire la gestione, l’erogazione ed il controllo dei flussi comunitari verso il comparto zootecnico

Aziende interessate

Aziende agricole con allevamenti di bovini, bufalini, ovicaprini e suini



Sanità pubblica, Salute delle piante e degli animali.

ATTO B9 - Direttiva 91/414/CEE concernente l'emissione in commercio di prodotti fitosanitari – art. 3

Normativa nazionale

- ✓ D.L.vo 194/95 (G.U. n. 122 del 27.05.1995, S.O. n. 60)
- ✓ DPR 290/01 (G.U. n. 165 del 18.07.2001)
- ✓ Circolare MIPAF 30/10/02 (G.U. n. 29 del 5.2.03 S.O. n.18)
- ✓ Decreto Ministro Salute 9.08.02 (G.U. 265 del 12.11.02)
- ✓ Decreto Ministro Salute 27.08.02 (G.U. 292 del 14.12.04)

Recepimento regionale

- ✓ Decreto legislativo n. 336 del 4/8/1999 (G.U. n. 230 del 30.09.99)
- ✓ Decreto dirigenziale del 14.10.04 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18.10.04)



Sanità pubblica, Salute delle piante e degli animali.

ATTO B9 - Direttiva 91/414/CEE concernente l'emissione in commercio di prodotti fitosanitari

Finalità:

Garantire un'efficace tutela dell'ambiente e della salute degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e dei consumatori di vegetali e prodotti vegetali per la cui produzione sono stati utilizzati prodotti fitosanitari.

Aziende interessate:

aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle coltivazioni da organismi nocivi e dalle erbe infestanti che ne riducono le rese.



ATTO B9: Direttiva 91/414/CEE “Prodotti Fitosanitari”

Cosa prevede la norma:

I prodotti fitosanitari per la difesa delle colture e per la lotta contro le malerbe possono essere impiegati solo dall'operatore in possesso dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari stessi, il cosiddetto **patentino**, classificabili come molto tossici, tossici o nocivi.

Il titolare del patentino è, infatti, responsabile della loro corretta custodia e del loro corretto impiego.

Ogni volta che viene eseguito un trattamento, **l'operatore deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nell'etichetta e nelle schede di sicurezza**, rispettando le dosi, i tempi e le modalità di impiego previste, al fine di evitare sprechi, danni alle altre persone, agli animali, agli insetti pronubi e all'ambiente.

Entro 30 giorni dal trattamento, l'operatore ha l'obbligo di registrare gli interventi fitosanitari effettuati nel corso della stagione di coltivazione sulle colture agrarie e sulle derrate alimentari immagazzinate presenti in azienda sul cosiddetto **quaderno di campagna/registro trattamenti**.



Sanità pubblica Salute delle piante e degli animali.

ATTO B10 – Dir. 96/22/CE Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE – articoli 3,4,5,(+5A) 7

Recepimento nazionale:

- ❖ Decreto legislativo n. 336 del 4.8.1999 (G.U. 230 del 30.09.1999)
- ❖ Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18.10.2004)



ATTO B10: Direttiva 96/22/CE

Finalità

- Garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali
- Garantire la salubrità degli alimenti
- Salvaguardia e tutela della salute dei consumatore

Aziende interessate

Tutte le aziende, anche all'aria aperta, in cui gli animali, indipendentemente dalla specie, sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente.

Cosa prevede la norma

Il divieto di somministrare ad un animale d'azienda o agli animali d'acquacoltura, con qualsiasi metodo, medicinali contenenti sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, sostanze (beta) agoniste nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante;

il divieto a detenere in azienda medicinali contenenti sostanze beta agoniste per favorire la riproduzione

conservare in azienda, per almeno 5 anni, il registro dei trattamenti effettuati unitamente a copia delle ricette rilasciate dal veterinario che ha in cura gli animali. Il registro deve essere compilato dal veterinario che ha in cura gli animali e vidimato dal servizio veterinario della ASL competente per territorio.



Sanità pubblica Salute delle piante e degli animali.

ATTO B11 – Reg. CE 178/02 che stabilisce i principi ed i requisiti generali sulla legislazione alimentare; istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo sicurezza alimentare – artt. 14, 15, 17 (par. 1) 18,19, 20.

Recepimento nazionale:

- ❖ Decreto Ministro Attività Produttive e MIPAF 27.05.04 (G.U. n. 152 del 1/7/04)
- ❖ Decreto Ministro Attività Produttive e MIPAF 14.01.05 (G.U. n. 30 del 7.2.2005)

ATTO B11: Reg. (CE) 178/2002

Finalità

Consentire una efficace ricostruzione del percorso produttivo del latte e garantire la salubrità degli alimenti e la salvaguardia e tutela della salute dei consumatori

Aziende interessate

aziende con attività di allevamento di bovini da latte la cui produzione è destinata all'ottenimento di latte vaccino

Cosa prevede la norma


I titolari degli allevamenti sono obbligati a identificare e registrare, in applicazione di tutte le normative vigenti, i capi presenti in azienda, la provenienza e l'impiego dei mangimi acquistati, la produzione, la preparazione e l'impiego dei mangimi autoprodotti in allevamento, le zone ed il periodo di pascolo, la provenienza e l'impiego dei medicinali utilizzati, i capi trattati con medicinali e l'esclusione dalla destinazione al commercio del relativo latte, detenere e compilare, in ogni sua parte, il manuale aziendale dell'allevamento recante le modalità per la identificazione e registrazione del latte venduto per la produzione di latte alimentare fresco e della sua prima destinazione, secondo le indicazioni fornite dal decreto del ministero delle politiche agricole e forestali del 14.01.2005.

Gli allevamenti con produzione inferiore ai 2.000 qL di quota latte sono esenti dall'identificazione e registrazione delle informazioni relative alla preparazione, produzione ed impiego dei mangimi autoprodotti in allevamento ed alle zone ed al periodo di pascolo.



Sanità pubblica Salute delle piante e degli animali.

ATTO B12 – Reg. CE 999/01 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili— artt. 7, 11, 12, 13,15.



ATTO B12: prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Finalità

- Salvaguardia e tutela della salute dei consumatori
- Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Aziende interessate

Le imprese che effettuano attività di allevamento di ruminanti

Cosa prevede la norma

Il divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate dai mammiferi



Sanità pubblica Salute delle piante e degli animali.

ATTO B13 **Direttiva 85/511/CEE** **concernente**
misure comunitarie di lotta contro l'afta
epizootica (abrogata e sostituita dalla Dir.
2003/85 non ancora recepita)

Normativa nazionale

DPR n. 229 del 01.03.92 (G.U. n. 66 del 19.03.92,
SO n. 56)



ATTO B13: “lotta contro l’afta epizootica”

Finalità

- ❖ Salvaguardia e tutela della salute dei consumatori
- ❖ Misure di lotta contro l’afta epizootica

Aziende interessate

Le imprese che effettuano attività di allevamento di ruminanti o suini

Cosa prevede la norma

Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo di animali delle specie sensibili è tenuto a fornire all’autorità sanitaria competente informazioni sull’entrata e sull’uscita degli animali stessi dall’azienda.

In caso di sospetto o di accertata infezione da parte dell’autorità sanitaria competente, il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è tenuto a rispettare gli obblighi imposti da quest’ultima.




Sanità pubblica Salute delle piante e degli animali.

ATTO B14 Direttiva 92/119/CEE concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini

Normativa nazionale

DPR n. 362 del 17.05.96 (G.U. n. 115 del 10.07.96, SO n. 115)



ATTO B14: Direttiva 92/119/CEE concernente l'introduzioni di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini

Finalità

- ✓ salvaguardia e tutela della salute dei consumatori
- ✓ l'eradicazione e la sorveglianza della malattia vescicolare suina

Aziende interessate

Le aziende che effettuano attività di allevamento e di commercializzazione di suini

Cosa prevede la norma

Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo di animali della specie suina è tenuto al rispetto delle indicazioni fornite dall'autorità sanitaria competente, in applicazione del piano straordinario per l'eradicazione e la sorveglianza della malattia vescicolare dei suini nella Regione Campania.



Sanità pubblica Salute delle piante e degli animali.

ATTO B15 Direttiva 2000/75/CE che stabilisce misure specifiche di lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini

Normativa nazionale

D.L.vo 9.7.03 n. 225 (G.U. . 194 del 22.8.03 SO n. 138)



ATTO B15: Direttiva 2000/75/CE

Finalità

Controllo, lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue)

Aziende interessate

Tutte le aziende di allevamento o di soggiorno di specie di ruminanti

Cosa prevede la norma

- ✓ la denuncia immediata in caso di sospetto o accertamento della malattia al servizio veterinario della ASL competente per territorio;
- ✓ in attesa delle disposizioni veterinarie, è vietato qualsiasi movimento degli animali in entrata o in uscita dall'azienda;
- ✓ qualora sia possibile, l'isolare gli animali, principalmente durante le ore notturne, a difesa dall'insetto vettore della patologia;
- ✓ in caso di accertamento della malattia, puntuale applicazione di tutte le misure sanitarie impartite dal veterinario ufficiale



Igiene e benessere degli animali

ATTO C16 **Direttiva 91/629/CEE** del
**Consiglio che stabilisce le norme minime per
la protezione dei vitelli Artt. 3 e 4**

Normativa nazionale

**D.L.vo 30.12.92 n. 225 (G.U. . 194 del 22.8.03
SO n. 138)**



Igiene e benessere degli animali

ATTO C17 **Direttiva 91/630/CEE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini Artt. 3 e 4, par. 1**

Normativa nazionale

D.L.vo 30.12.92 n. 534 (G.U. n. 7 del 10.01.01)



Igiene e benessere degli animali

ATTO C18 **Direttiva 98/58/CE** del
Consiglio riguardante la protezione degli
animali negli allevamenti art. 4

Normativa nazionale

**D.L.vo 26.03.2001 n. 146 (G.U. n. 95 del
24.04.01)**



ATTO C16 – ATTO C18: “Igiene e benessere degli animali”

IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2007

Finalità

Tutela del benessere e protezione degli animali da allevamento

Aziende interessate

Tutte le aziende di allevamento animale, indipendentemente dalla specie allevata e dalle finalità dell'allevamento, con esclusione degli allevamenti di invertebrati

Cosa prevede la norma

- ✓ evitare tutte le forme di disagio o di sofferenza agli animali;
- ✓ garantire adeguate condizioni ambientali;
- ✓ fornire cure adeguate agli animali;
- ✓ tenere ed aggiornare un registro dei trattamenti terapeutici effettuati



Controlli e Sanzioni

Qualora gli agricoltori non rispettassero gli impegni previsti dal regime della condizionalità saranno soggetti a **riduzioni e/o esclusioni dei pagamenti**, in base ai criteri stabiliti dall'art. 41 del Reg. (CE) n. 796/2004, chiariti nella circolare AGEA prot. n. ACIU/2005/20 del 28.01.2005 e precisamente:

- ❖ ***portata dell'infrazione***
- ❖ ***gravità dell'infrazione***
- ❖ ***durata di una infrazione.***

I controlli effettuati da AGEA sono di due tipologie:

documentale: sono condotti acquisendo documenti ed informazioni dagli agricoltori e, se del caso, dagli enti di controllo specializzati

controlli oggettivi: sono eseguiti grazie all'ausilio di particolari tecnologie (es. telerilevamento), strumenti (es. immagini aerofotogrammetriche) e metodologie (es. controllo in azienda)



Controlli e Sanzioni

In presenza di **violazione**, si procede alla rilevazione di tutti e tre gli indici di verifica (*portata, gravità e durata*), partendo sempre dalla registrazione della “portata”, che rappresenta il parametro iniziale per valutare l’entità della violazione e determinare le relative riduzioni.

La riduzione dell’aiuto varia entro **il 5% per le negligenze** (fino al 15% in caso di recidiva); **dal 20% al 100% per le infrazioni dolose**.

Gli importi derivanti dalla condizionalità ritornano all’UE, mentre gli Stati membri possono trattenerne al massimo il 25% degli importi recuperati.



BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)

“**Norme**” stabilite e definite a livello nazionale e regionale per garantire il raggiungimento di 4 obiettivi prioritari fissati dall’Unione Europea e cioè:

Protezione del suolo dall’erosione

mantenere la *Struttura*
del suolo

Mantenimento del contenuto della
sostanza organica del suolo

assicurare un livello
minimo di mantenimento
ed evitare il deterioramento
degli habitat